

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA NAPOLI**

**Ricorso con istanza cautela ex 55 c.p.a. e contestuale istanza di notifica per
pubblici proclami ex art. 41 c.p.a. per**

Il sottoscritto sig. **Gennaro Costantino** (cod. fisc.: CSTGNR64A10F278I) rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura speciale in calce al presente atto, dall'Avv. Pietro Di Lorenzo (cod. fisc.: DLR PTR 68L29L 628N) e dall'avv. Veneranda Ceraulo (cod. Fisc.: CRL VRN 65C71L628R), nel cui studio sito in Vallo della Lucania (SA) via Pietro Cono Di Lorenzo n. 1 è elett.te dom.to, con avviso di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente n. di fax 0974/274110 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: pietrodilorenzo@puntopec.it, venerandaceraulo@puntopec.it e-mail pietrodilorenzo@libero.it – veda65@alice.it

(ricorrente)

contro

La **Regione Campania** in persona del presidente *pro tempore*, con sede in Napoli-80132- alla via santa Lucia n. 81

(resistente)

nonché, ai fini del contraddittorio, nei confronti di tutti i controinteressati partecipanti al bando cui al decreto dirigenziale n. 5 del 31.03.2020 e successiva rettifica con decreto dirigenza n. 233 del 30.07.2020, previa eventuale concessione di notifica per pubblici proclami ex art 41, comma 4 del cpa.

(contro interessati)

per l'annullamento e/o riforma

- del provvedimento dirigenziale n. 233 del 30.07.2020 e di ogni altro atto antecedente e susseguente comunque connesso.

PREMESSA IN FATTO

1. In data 31.03.2020 veniva emesso decreto Dirigenziale n. 5 pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Campania n. 69 del 6.04.2020 avente ad oggetto: *“approvazione e pubblicazione zone carenti di assistenza primaria e continuità assistenziali anno 2019” (doc. 1).*
2. Successivamente, in data 30.07.2020 veniva emesso Decreto Dirigenziale n. 233 pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Campania n. 157 del 03.08.2020 avente ad oggetto la Rettifica ed l’integrazione del dd. n.5 del 31.03.2020 pubblicato sul burc n. 69 del 06.04.2020 avente ad oggetto: *“approvazione e pubblicazione zone carenti di assistenza primaria e continuità assistenziale anno 2019 di rettifica ed integrazione del d.d n.5 del 31.03.2020” (doc.2).*
3. Con tale ultimo provvedimento dirigenziale di rettifica, nello specifico:
 - è stato variato l'obbligo di studio dal comune di Vallo della Lucania al comune di Moio della Civitella nell'ambito territoriale carente di Vallo della Lucania – Cannalonga – Ceraso – Moio della Civitella – Novi Velia dell'ASL di Salerno;
 - sono state inserite negli elenchi delle zone carenti di Assistenza Primaria allegato “C” le zone carenti della ASL NA/3 Sud.-
 - Sono stati, inoltre, riaperti i termini delle istanze **SOLO** per i medici residenti in uno degli ambiti dell’ASL NAPOLI 3 SUD interessati alle predette carenze e che rispettino il requisito previsto di residenza continuativa del Decreto n. 5 del 31.03.2020; che solo per le zone carenti dell'ASL Napoli 3 Sud inserite nell’allegato “C” è fissata la scadenza al 20° giorno successivo alla pubblicazione sul BURC;
4. Con l’emanazione del decreto dirigenziale di rettifica impugnato, è stata dunque posta in essere una modifica sostanziale” del bando di gara. Tale modifica / rettifica parte qua dell’allegato B del decreto n. 5 del 31.03.2020 relativamente alla variazione dell’obbligo di studio dal comune di Vallo della Lucania al comune di

Moio della Civitella, ha di fatto portato all'allargamento della potenziale platea di partecipanti , per cui la riapertura dei termini per tutti gli interessati, sarebbe stato un atto logicamente consequenziale per consentire la partecipazione anche a coloro i quali, avessero sviluppato un interesse a partecipare solo successivamente, con la modifica sostanziale delle condizioni.

5. Il ricorrente esercita l'attività di Medico di Medicina Generale nell'ASL Salerno ambito Pisciotta – Ascea.

6. In data 10.08.2020 veniva presentata a mezzo pec, istanza in autotutela rimasta senza riscontro (doc. 3).

DIRITTO

I-Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta ed errata valutazione dei presupposti - Difetto assoluto di motivazione – Irragionevolezza – Invalidità – Violazione del giusto procedimento – Disparità di trattamento – Ingiustizia Manifesta –Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e 41 della Carta di Nizza e dei criteri di buon andamento.

Alla luce di quanto argomentato in fatto, è lapalissiano che nel caso de quo si è concretata una lesione di un interesse soggettivo, ancorchè se non si volesse sussumere nella rappresentata fattispecie, quantomeno in via gradata integrerebbe una lesione di un interesse legittimo. Ne discende, una chiara patologia del provvedimento dirigenziale adottato in rettifica ovvero il decreto dirigenziale 233 del 30.07.2020, che si radica nell'eccesso di potere per disparità di trattamento. Situazioni giuridicamente omogenee con riverberi formali e sostanziali diversi. Il discrimine che dà sostanza a quanto enucleato, è rappresentato dall'interesse concreto ed attuale del ricorrente, al quale, rispetto al suo status lavorativo, il provvedimento de quo arreca ed arrecherebbe un pregiudizio di pregnante rilievo nel caso in cui non si addivenisse ad una “novazione” del decreto dirigenziale n. 233 del 30.07.2020. La

mutatio dovrà riguardare la remissioni in termini degli aventi diritto nella parte del decreto dirigenziale n. 233 del 30.07.2020 relativo alla rettifica dell'allegato B del decreto n. 5 del 31.03.2020 connessa alla variazione dell'obbligo di studio dal comune di Vallo della Lucania al comune di Moio della Civitella nell'ambito territoriale carente di Vallo della Lucania – Cannalonga – Ceraso – Moio della Civitella – Novi Velia dell'ASL di Salerno. La rettifica vergata nell'ultimo decreto dirigenziale n. 233 del 31.07.2020 in merito all'obbligo di studio nel comune di Moio della Civitella ha rideterminato la struttura connettiva dell'interesse non più marginalizzato, ma estesa ad una più ampia categoria di soggetti previo un perimetro di obblighi giuridici ben definiti. Tout Court l'interesse attuale del ricorrente, ovvero degli aventi diritto è sorto proprio in relazione alla rettifica includente la locuzione testè enucleata che schiude quale naturale conseguenza la remissione nei termini degli aventi diritto ergo la riapertura del bando.

Il comportamento assunto dalla P.A. nel caso di specie, risulta, contrario ai criteri di imparzialità, trasparenza, efficienza e razionalità dell'azione amministrativa .

In particolare, il combinato disposto degli art. 3 e 97 Cost. e dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea o Carta di Nizza, disegna un preciso obbligo per la pubblica amministrazione di svolgere la propria attività nel pieno rispetto della giustizia, evitando ogni discriminazione e arbitrio nell'attuazione dell'interesse pubblico.

Più nel dettaglio preme evidenziare che costante Giurisprudenza amministrativa (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 4731 del 12 ottobre 2017) ha statuito, in casi analoghi il seguente principio di diritto, ossia che: *“Costituisce regola generale, derivante dai principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, che, alla modifica sostanziale di una procedura concorsuale, debba far seguito la riapertura dei termini per la presentazione delle domande”*.

Inoltre, “La “*modifica sostanziale*” della procedura concorsuale, che impone la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, corrisponde, in particolare, all’allargamento della potenziale platea di partecipanti; in tal caso, in ragione della nuova modalità di tutela del pubblico interesse volto alla selezione dei candidati “migliori”, la riapertura dei termini costituisce atto logicamente consequenziale per consentire la partecipazione anche a coloro i quali, pur potenzialmente interessati, non avevano potuto presentare una domanda ammissibile in quanto sprovvisti dei requisiti richiesti dal bando, successivamente ampliati”.

Ciò posto, dunque ne discende che il comportamento assunto dalla P.A. risulta viziato da eccesso di potere per disparità di trattamento: la pubblica amministrazione ha in concreto emanato un atto amministrativo di carattere discriminatorio tra categorie di soggetti non giustificata da un diverso regime normativo, ma da una scelta discrezionale della Pubblica amministrazione.

Sussistono, dunque, in capo all’odierno ricorrente sia l’interesse che la legittimazione ad impugnare l’atto, atteso che costui non ha potuto presentare la domanda di partecipazione al bando proprio a causa della iniziale formulazione del decreto dirigenziale che limitava la platea degli interessati. Platea che successivamente è stata ampliata con rischio di discriminazioni e favoritismi da parte della pubblica amministrazione.-

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A

Il fumus boni juris emerge con chiarezza dai motivi sopra svolti.

Sussiste, altresì, ai fini della sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati, il periculum in mora. Quest’ultimo appare provato *in re ipsa* atteso che la procedura per l’assegnazione dei posti in merito alle zone carenti di assistenza primaria e continuità assistenziale per le sedi indicate nel bando impugnato, è ancora in corso, con rischio che venga quanto prima posta in essere l’assegnazione di detti

posti carenti da parte della pubblica amministrazione, pregiudicando l'interesse del ricorrente.

Appare evidente, pertanto, come il semplice decorso del tempo in attesa della pronuncia di merito porterebbe comunque effetti ingiusti, gravi e irreversibili in capo al ricorrente, il quale, comunque, non potrebbe più in alcun modo veder soddisfatte le proprie ragioni anche qualora venisse accertato in sede giurisdizionale. Nella specie sussiste, inoltre, un evidente interesse pubblico ad evitare qualsiasi ulteriore aggravamento della procedura, che il ricorrente ha tentato di evitare proponendo in via bonaria un'istanza in autotutela, rimasta priva di riscontro.

Si chiede, pertanto, la sospensione degli effetti dei provvedimenti, con l'adozione delle misure cautelari che appaiono più idonee per assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

ISTANZA DI NOTIFICA EX ART. 41 COMMA 4, D.LGS. N. 104/2010

Le censure contenute nel presente ricorso potrebbero interessare, in punto di diritto, alcuni soggetti a presentare domanda per le zone carenti di assistenza primaria e continuità assistenziale per le sedi indicate nel bando impugnato, qualora venisse disposta la modifica del provvedimento impugnato e la rimessione in termini per la presentazione della domanda.

Per l'effetto, il numero dei soggetti potenzialmente interessati agli atti del giudizio renderebbe di fatto impossibile l'esecuzione delle numerose notificazioni individuali nei modi ordinari, tenuto conto anche dell'emergenza epidemiologica da COVID19 e, con essa, della difficoltà di reperire residenze ovvero domicili certi dei controinteressati stessi, con conseguente incertezza del buon esito della notifica.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti difensori propongono in questa sede formale istanza, affinché l'Ecc.mo Collegio voglia eventualmente autorizzare, ove ritenuto

necessario ai fini dell'integrazione del contraddittorio e della definizione del merito del giudizio, la notifica per pubblici proclami ex art. 41, co. 4, D.Lgs. n. 104/2010.

P.Q.M.

Si conclude chiedendo che l'Ecc.mo Tribunale voglia:

- **In via cautelare** sospendere l'efficacia del provvedimento dirigenziale n. 233 del 30.07.2020 impugnato concedendo, altresì, la richiesta notifica per pubblici proclami ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 41, comma 4 del cpa.
- **Nel merito** annullare e/o riformare il provvedimento dirigenziale n. 233 del 30.07.2020 nella parte in cui a "rettifica" del decreto dirigenziale n. 5 del 31.03.2020 non ha disposto la riapertura dei termini delle istanze per gli aventi diritto in conseguenza della variazione dell'obbligo di studio dal comune di Vallo della Lucania al Comune di Moio della Civitella nell'ambito territoriale carente di Vallo della Lucania – Cannalonga – Ceraso – Moio della Civitella – Novi Velia dell'ASL di Salerno disponendo la rimessione in termini per la presentazione delle relative domande.

In via istruttoria

- si chiede che, ai sensi degli artt. 63, 64 e 65 del c.p.a., l'Amministrazione depositi i provvedimenti impugnati nonché gli atti e i documenti in base ai quali gli atti sono stati emanati, quelli in esso citati, rilevanti ai fini della decisione del presente giudizio e che, in mancanza, il Presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ne ordini l'esibizione, con riserva di azionare ulteriori mezzi istruttori e/o proporre motivi aggiunti; Con riserva di ulteriormente dedurre, provare ed eccepire.

- Con vittoria di spese e competenze di giudizio *ex* D.M. 55/2014, con espressa richiesta di attribuzione al procuratore antistatario.

- **Si allegano i seguenti atti e documenti:**

1. Decreto Dirigenziale n.5 del del 31.03.2020;
2. Decreto Dirigenziale n. 233 del del 31.07.2020;
3. Istanza in autotutela del 10.08.2020.

I sottoscritti avvocati dichiarano che il contributo unificato che sarà versato è pari ad euro 325,00.

Vallo della Lucania/Napoli, lì 19 agosto 2020

Avv. Pietro Di Lorenzo

Avv. Veneranda Ceraulo